

**TRIBUNALE DI PARMA**

**Sezione Prima Civile**

in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Angela Chiari - Presidente

dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena - Giudice relatore estensore

dott.ssa Silvia Orani - Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 886 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi per  
l'anno 2017

promossa da

X, elettivamente domiciliata in Parma, Borgo Garimberti 6, presso lo studio dell'avv. Daniela Manici,  
che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso (ricorrente)

nei confronti di

Y, elettivamente domiciliato in Parma, Borgo Giacomo Tommasini 20, presso lo studio dell'avv.  
Aniello Schettino, che lo rappresenta e difende, giusta procura agli atti; parte ammessa al patrocinio  
a spese dello Stato (resistente)

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Parma

avente ad oggetto: "Separazione personale dei coniugi"

## CONCLUSIONI

All'udienza del 16 giugno 2021, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni, da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Si procede alla redazione del presente provvedimento, richiamando, quanto alla parte in fatto, lo svolgimento del processo già riportato nella sentenza parziale n. 1734 del 2017 pronunciata da questo Tribunale in data 13 dicembre 2017, pubblicata il 20 dicembre 2017, e ripercorrendo anche l'iter processuale successivo alla pronuncia della predetta sentenza.

Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2017, X , premesso che aveva contratto matrimonio in \*\*\*(PR) in data 4 luglio 2006 con Y, dalla cui unione erano nati due figli, S., nato il 22 novembre 2006, e T., nato il 6 marzo 2008, esponeva che la vita matrimoniale era sempre stata difficile a causa del carattere violento del marito, il quale nel mese di gennaio 2017 aveva addirittura tentato di infliggerle una coltellata nella pancia, senza tuttavia riuscire nell'intento solo perché nella tasca del giaccone ella aveva un telefono. Assumeva la ricorrente che a seguito di tale evento il marito era stato arrestato ed era detenuto nella Casa Circondariale di Parma.

Ciò premesso, la X chiedeva che fosse immediatamente adottato nei confronti del coniuge un provvedimento ex art. 342 bis c.c. di divieto di avvicinamento a lei e ai figli minori. Domandava, inoltre, la pronuncia di separazione personale dei coniugi con addebito a carico del coniuge, l'affidamento super-esclusivo dei figli minori, l'assegnazione della casa coniugale, la corresponsione di un contributo di mantenimento per i figli di € 500,00 mensili, indicizzati ISTAT, oltre al pagamento della metà delle spese straordinarie sostenute nell'interesse degli stessi.

Si costituiva Y , non opponendosi alla pronuncia di separazione, ma instando per il rigetto delle ulteriori richieste avanzate dalla ricorrente. In via riconvenzionale, il resistente chiedeva l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre e con specifica regolamentazione del diritto di visita del padre.

Quanto alla misura della partecipazione alle spese di vita dei figli, il Y assumeva che le sue condizioni economiche non erano tali da consentirgli di contribuire al mantenimento dei minori nella misura richiesta dalla moglie. Chiedeva, pertanto, che la sua partecipazione alle spese di vita dei figli fosse sospesa durante il periodo di carcerazione e che l'obbligo di contribuzione (nella misura di € 150,00 mensili, oltre al 30% delle spese straordinarie) fosse ripristinato soltanto una volta che egli fosse stato rimesso in libertà.

Disposta la traduzione del Y innanzi al Presidente delegato, all'udienza presidenziale comparivano entrambi i coniugi e veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione. Con ordinanza

riservata, il Presidente delegato adottava i provvedimenti provvisori nell'interesse della prole (divieto di comunicazione e di avvicinamento del resistente alla moglie e ai figli per la durata di un anno, affidamento super-esclusivo dei minori alla madre, corresponsione da parte del Y della somma di € 100,00 mensili, indicizzati ISTAT, per il mantenimento dei figli, oltre al pagamento della metà delle spese straordinarie sanitarie e scolastiche).

Radicatosi il contraddittorio avanti al Giudice Istruttore, all'udienza del 13 dicembre 2017 le parti precisavano le proprie conclusioni per la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione e la causa perveniva a decisione del Collegio, con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Indi, dichiarata la separazione dei coniugi, la causa veniva rimessa innanzi al GI per l'istruttoria sulle ulteriori domande proposte.

Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. il Giudice, con ordinanza del 10 febbraio 2020, dichiarava l'inammissibilità delle prove testimoniali articolate da parte resistente, disponeva il deposito da parte dell'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi presentate dai coniugi negli ultimi quattro anni e demandava ai Servizi Sociali di Noceto il compito di svolgere una indagine sul nucleo familiare.

Acquisita la relazione dei Servizi Sociali di Noceto, all'udienza del 16 giugno 2021 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

La X, nella comparsa conclusionale, contestava la relazione dei Servizi Sociali in ordine alle carenze genitoriali riscontrate nella figura materna dagli operatori sociali e insisteva, pertanto, nell'accoglimento delle domande tutte così come avanzate in ricorso introduttivo. Il resistente, dal canto suo, nella comparsa conclusionale, alla luce delle risultanze dell'indagine psicosociale condotta dai Servizi Sociali del Comune di Noceto, dichiarava di non opporsi all'affidamento dei figli ai Servizi Sociali. In ordine al mantenimento della prole, il Y deduceva di essere disposto a versare un contributo di mantenimento ordinario per i figli di complessivi € 300,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie, da corrispondere direttamente ai Servizi, in ragione delle evidenti carenze genitoriali dimostrate dalla madre.

\* \* \*

Il Tribunale ha già emesso la sentenza parziale di separazione tra le parti, sicché il thema decidendum è oggi circoscritto alle questioni relative all'addebito, alla assegnazione della casa coniugale, all'affidamento e alla collocazione dei figli minori, nonché alle richieste economiche avanzate dalle parti.

1. Sull'addebito della separazione.

Questo Collegio è innanzitutto chiamato a valutare la domanda di addebito avanzata dalla X ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c.

Va osservato, che la pronuncia di addebito a norma dell'articolo sopracitato postula, non soltanto il riscontro di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente ricollegabile il deterioramento del rapporto coniugale e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. Civ. 4656/86; Cass. Civ., sez. I 21/8197 n. 7817; Cass. Civ. sez. I 11/12/98 n. 12489; Cass. Civ. sez. I 18/3/99 n. 2444; Cass. Civ. sez. I 9/6/2000 n. 7859); inoltre, al fine di decidere sulla domanda di addebito il Giudice è tenuto ad esaminare la condotta di entrambi i coniugi.

Il rigoroso onere probatorio che grava sul coniuge, il quale proponga una domanda di addebito della separazione a carico dell'altro, impone dunque di dimostrare, per un verso, il compimento da parte dell'altro coniuge di specifici atti consapevolmente contrari ai doveri fondamentali del matrimonio e, per altro verso, il nesso causale tra tali atti e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza (cfr. ex multis: Casa. Civ., sez. I, 19.06.2014 n. 13983; Cass. Civ., sez. I, 17.05.2017 n. 12392).

Nel caso di specie, la X ha individuato, quale principale causa della crisi coniugale, le condotte maltrattanti e vessatorie tenute dal marito ai suoi danni, spesso anche alla presenza dei figli minori, sfociate nel grave atto di violenza posto in essere nel mese di gennaio 2017, allorché il Y ha tentato di accoltellarla, sferrandole un fendente nella pancia, senza tuttavia riuscire nell'intento lesivo, solo perché nella tasca del giaccone la X aveva un telefono, che è riuscito a parare il colpo. A seguito di tale episodio il resistente è stato arrestato ed è stato detenuto nella Casa Circondariale di Parma.

Tali circostanze risultano comprovate dalla sentenza penale di condanna di primo grado e da quella di secondo grado emesse a carico del resistente per violenze e maltrattamenti nei confronti della moglie.

Il certificato rilasciato in data 4 gennaio 2017 dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Parma offre ulteriori elementi a conferma dell'aggressione subita dalla X per mano del marito (v. doc. 4 allegato al ricorso).

Ulteriore riscontro è dato dalle dichiarazioni rilasciate in sede di udienza presidenziale dallo stesso Y, il quale ha dichiarato: "Ricordo solo che il giorno dell'aggressione ero molto ubriaco. Ammetto di averla picchiata e ricordo di averle dato un calcio e di averla presa per i capelli".

Pertanto, alla luce delle acquisite emergenze processuali, deve essere dichiarato che la separazione dei coniugi è addebitabile a Y .

## 2. Sull'affidamento e sulla collocazione dei figli minori.

Occorre ora procedere alla verifica del regime di affidamento maggiormente rispondente all'interesse superiore dei minori, S. (nato il 22 novembre 2006) e T. (nato il 6 marzo 2008), nonché alla individuazione della collocazione più adeguata.

A tal fine è stato demandato ai Servizi Sociali del Comune di Noceto il compito di redigere dettagliata relazione inerente le condizioni personali e familiari dei figli minori dei coniugi. Gli operatori sociali hanno riscontrato evidenti criticità in entrambi i genitori, i quali sono apparsi inadeguati a fare fronte alle esigenze di cura dei figli.

I Servizi Sociali hanno innanzitutto rappresentato che, nel mese di agosto 2019, si è verificato un ulteriore litigio tra la ricorrente e il marito, presso il bar del paese, a cui hanno assistito anche i figli minori, a seguito del quale è stata applicata nei confronti del Y la misura restrittiva del divieto di avvicinamento alla X.

Dalla relazione trasmessa dai Servizi Sociali emerge che, di fronte alle gravi difficoltà incontrate nello studio dai minori, i quali nell'anno scolastico 2019/2020 hanno accumulato un elevato numero di assenze e riportato bassi voti di profitto, la X si è dimostrata totalmente assente. Infatti, nonostante la ricorrente sia stata contattata in più occasioni dalla scuola, la stessa non ha mai dato disponibilità a un confronto ed è risultata inadempiente anche nelle operazioni burocratiche, quali l'assenza di giustificazioni e la mancata firma del PDP. Inoltre, durante i mesi di lockdown i minori non hanno mai partecipato alle lezioni di didattica a distanza e soltanto grazie all'aiuto dell'educatrice sono stati coinvolti in alcune attività scolastiche. Anche nell'anno scolastico 2020/2021, si sono riscontrate le stesse gravi carenze della madre nei confronti dei minori.

Lo stesso intervento educativo avviato dai Servizi per supportare i minori si è svolto con notevoli difficoltà, "in quanto i minori non sono gestiti da alcuna figura adulta e in numerose occasioni gli incontri sono saltati in quanto non si presentavano agli appuntamenti e la madre diventava irrintracciabile, non rispondendo alle telefonate, in altre occasioni invece pur raggiungendo la madre telefonicamente riferiva di non sapere dove si trovassero i figli, pur essendo a conoscenza degli incontri educativi" (v. relazione dei Servizi Sociali).

Si è assistito ad un miglioramento da parte di T. nella partecipazione alle lezioni a distanza solo a partire da febbraio 2021, quando tuttavia, il ragazzo si trovava lontano dal contesto materno, soggiornando presso la nonna paterna, che lo ha esortato a frequentare le lezioni e ad impegnarsi. S., invece, ha continuato a trovarsi in evidente difficoltà. Il ragazzo ha accumulato nell'anno scolastico 2020/2021 un elevato numero di assenze. La madre, di fronte alle richieste avanzate dalla scuola di provvedere a giustificare le assenze del figlio e a ultimare l'iscrizione a scuola, nulla ha fatto. Situazione aggravatesi ulteriormente dopo le vacanze natalizie, poiché il ragazzo ha smesso di andare a scuola, costringendo l'istituto scolastico a segnalare la situazione ai Carabinieri.

Gli operatori sociali hanno, inoltre, evidenziato presumibili episodi di violenza verificatesi ai danni dei minori (braccio di T. ricoperto di graffi e lividi). Alla luce di tali gravi episodi, gli assistenti sociali hanno dapprima cercato invano di contattare la ricorrente e si sono poi recati presso l'abitazione della X, ove, oltre ad aver accertato lo stato di incuria e di disordine dell'abitazione in cui vivono i minori, hanno constatato la totale mancanza di consapevolezza da parte della ricorrente in ordine alla gravità dell'atteggiamento di disinteresse assunto nei confronti dei minori.

I Servizi Sociali, nella relazione del 28 aprile 2021, hanno chiaramente evidenziato come la X, oltre a essere in difficoltà nella gestione dei minori, si sia mostrata assente, delegando ai figli incarichi non adatti alla loro età o caricando gli stessi di responsabilità troppo gravose. Per sua stessa ammissione, la ricorrente non è stata in grado di esercitare la funzione autoritaria necessaria nella fase

adolescenziale, tanto da non riuscire nemmeno a mandare a scuola i figli, assecondandoli nelle loro condotte.

Il Y, invece, pur risultando maggiormente adeguato nel ricoprire il ruolo genitoriale, a causa degli impegni lavorativi non è presente quotidianamente nella vita dei minori. Inoltre, lo stesso non vuole intromettersi nel rapporto madre-figli, mostrandosi poco consapevole della situazione in cui i figli versano.

I Servizi Sociali hanno rimarcato, nelle loro valutazioni conclusive, il fatto che i minori negli ultimi tempi sono stati lasciati a loro stessi con il rischio di essere esposti a condotte pregiudizievoli, apparendo pertanto "opportuno disporre un diverso collocamento da quello materno".

Il Collegio condivide le conclusioni a cui sono giunti i Servizi Sociali, i quali hanno ben evidenziato come "l'attuale contesto familiare non risulti assolutamente adeguato a rispondere ai bisogni educativi e di cura necessari ai minori": in tale contesto, i ragazzi sono esposti al rischio di condotte altamente pregiudizievoli, risultando la madre totalmente assente e incapace di assicurare le necessarie cure alla prole.

Alla luce delle risultanze della relazione dei Servizi, ritiene il Tribunale che debba essere innanzitutto disposto l'affidamento di S. e T. Y ai Servizi Sociali del Comune di Noceto, ai quali devono essere delegate tutte le decisioni relative alle scelte scolastiche, medico-terapeutiche e ludico-ricreative relative ai minori. Tale regime di affidamento assicura, a garanzia di tutti, la posizione di terzietà dell'ente chiamato ad assumere le decisioni per i minori.

Quanto all'assetto residenziale dei minori, deve essere demandato ai Servizi Sociali il compito di individuare la collocazione, eventualmente anche eterofamiliare, maggiormente rispondente all'interesse degli stessi, valutando l'opportunità della loro collocazione presso la nonna paterna. Infatti, la casa della nonna paterna rappresenta un luogo conosciuto da T. e S., che gli stessi frequentano da tempo, pernottandovi più volte e per lunghi periodi. Ai Servizi affidatari deve essere, inoltre, demandato il compito di:

- provvedere alla regolamentazione dei tempi, luoghi e modalità (eventualmente anche protetti) degli incontri tra i genitori e figli, redigendo un apposito calendario;
- espletare un'attività di monitoraggio sulla situazione personale dei minori ed in particolare sulla evoluzione del rapporto tra genitori e figli;
- attivare, ove utile o necessario, un percorso di sostegno a favore dei minori, con l'ausilio del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'Ausl di Parma;
- attivare un percorso di sostegno alla genitorialità in favore delle parti - ove queste ultime spontaneamente aderiscano alla proposta formulata dai Servizi - che aiuti i genitori a essere consapevoli dei doveri di mantenimento, educazione ed istruzione verso i figli.

3. Sull'assegnazione della casa coniugale.

Quanto alla casa coniugale, di proprietà della ricorrente la stessa deve essere assegnata alla X, la quale allo stato - fatta salva ogni diversa determinazione dei Servizi Sociali - risulta essere il genitore collocatario dei figli minori.

#### 4. Sul mantenimento dei figli.

Quanto ai doveri di mantenimento delle parti nei riguardi dei figli, la X ha chiesto la corresponsione di un assegno di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Y, dal canto suo, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto di essere onerato alla corresponsione di un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Occorre rilevare che, in sede di provvedimenti provvisori, il Presidente del Tribunale - tenuto conto dello stato di detenzione in cui il Y all'epoca si trovava - ha posto a carico del Y l'obbligo di corrispondere alla X, a titolo di contributo di mantenimento per i figli, la somma di € 100,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie sanitarie e scolastiche. Al fine di procedere alla quantificazione del contributo dovuto dal Y a favore della X per il mantenimento dei figli dal momento della proposizione del ricorso (20 febbraio 2017) sino al momento della loro eventuale collocazione eterofamiliare, appare necessario procedere all'esame delle complessive condizioni economiche dei coniugi, come emergenti dagli atti di causa.

Quanto al resistente, mentre al momento della instaurazione del presente giudizio il Y era ristretto in carcere, ove lavorava presso la lavanderia e percepiva una paga salariale di circa € 350,00/370,00 mensili, nel mese di aprile 2019 lo stesso è stato scarcerato e ha subito reperito una nuova occupazione. Attualmente il Y risulta titolare di una partita IVA, quale artigiano, svolgendo prestazioni nel settore edile.

Dai modelli CUD in atti risulta che nell'anno 2019, il Y ha dichiarato un reddito annuo pari a € 2.953,80. Dal mese di novembre 2020 al mese di maggio 2021, lo stesso, quale artigiano edile, ha emesso fatture per un importo complessivo pari a € 22.265,00, ossia pari a circa € 3.100,00 mensili lordi.

Per quanto riguarda le condizioni economiche della X, al momento dell'introduzione del presente giudizio la ricorrente lavorava come operaia, percependo una retribuzione netta mensile che si aggirava tra i 1.500,00/1.800,00 mensili. Dalla relazione dei Servizi Sociali emerge che alla fine dell'anno 2020, la X ha perso il lavoro. La stessa ha addotto, a giustificazione del suo stato di inoccupazione, di non disporre di un mezzo di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro, in quanto a seguito di un incidente la sua autovettura sarebbe andata distrutta.

Ciò posto, la misura dell'assegno di mantenimento dovuto dal Y deve essere modulata sulla base delle condizioni economiche delle parti così come mutate nel corso del giudizio. Pertanto, fermi per il passato i provvedimenti provvisori assunti dal Presidente, appare equo fissare, a far data dal mese di gennaio 2020, nella misura di € 400,00 mensili, indicizzati ISTAT, l'assegno di mantenimento per i figli dovuto, entro il giorno 10 del mese, dal Y a favore della X, tenuto conto del miglioramento delle condizioni economiche del resistente verificatosi a partire dall'anno 2020. A carico del Y viene altresì posto l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese medico-sanitarie non riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale sostenute nell'interesse dei minori, nonché in quelle

scolastiche, quali l'acquisto di libri di testo, pagamento di rette o tasse in favore di scuole pubbliche, oneri di trasporto, partecipazioni a gite scolastiche: tali spese dovranno essere rimborsate alla X entro 10 giorni dalla presentazione della relativa documentazione fiscale o amministrativa; nel caso in cui le stesse siano di importo unitario superiore a € 100,00 la X potrà richiedere al Y l'anticipazione del 50% di spettanza di quest'ultimo.

L'assegno come sopra determinato dovrà essere versato dal Y a favore della X sino a quando i figli minori vivranno con la madre. Nel caso in cui i Servizi Sociali affidatari dispongano la collocazione eterofamiliare di S. e T., il Y non sarà più tenuto a corrispondere la predetta somma a favore della X.

#### 5. Sulle spese di lite.

Infine, quanto alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio, caratterizzato da reciproca parziale soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:

- 1) DICHIARA che la separazione dei coniugi è addebitabile a Y ;
- 2) AFFIDA i minori S. e T. Y ai Servizi Sociali del Comune di Noceto, ai quali vengono delegate tutte le decisioni relative alle scelte scolastiche, medico-terapeutiche e ludico-ricreative relative agli stessi.
- 3) DEMANDA ai Servizi Sociali del Comune di Noceto il compito di individuare la collocazione, eventualmente anche eterofamiliare, maggiormente rispondente all'interesse dei minori, valutando anche l'opportunità della loro collocazione presso la nonna paterna.

Ai Servizi affidatari viene, inoltre, demandato il compilo di:

- provvedere alla regolamentazione dei tempi, luoghi e modalità (eventualmente anche protetti) degli incontri tra i genitori e figli, redigendo un apposito calendario;
- espletare un'attività di monitoraggio sulla situazione personale dei minori;
- attivare, ove utile o necessario, un percorso di sostegno a favore dei minori, con l'ausilio del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'Ausl di Parma;
- attivare un percorso di sostegno alla genitorialità in favore delle parti - ove queste ultime spontaneamente aderiscano alla proposta formulata dai Servizi - che aiuti i genitori a essere consapevoli dei doveri di mantenimento, educazione ed istruzione verso i figli.

4) DISPONE l'assegnazione della casa coniugale alla X, quale genitore allo stato collocatario dei figli minori, fatta salva ogni diversa determinazione dei Servizi Sociali;

5) FERMI per il passato i provvedimenti provvisori emanati dal Presidente del Tribunale, fissa, a far data dal mese di gennaio 2020, nella misura di € 400,00 mensili, indicizzati ISTAT, l'assegno di

mantenimento per i figli dovuto, entro il giorno dieci del mese, dal Y a favore della X; a carico del Y viene altresì posto l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese medico-sanitarie non riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale sostenute nell'interesse dei minori, nonché in quelle scolastiche, quali l'acquisto di libri di testo, pagamento di rette o tasse in favore di scuole pubbliche, oneri di trasporto, partecipazioni a gite scolastiche: tali spese dovranno essere rimborsate alla X entro 10 giorni dalla presentazione della relativa documentazione fiscale o amministrativa; nel caso in cui le stesse siano di importo unitario superiore a € 100,00 la X potrà richiedere al Y l'anticipazione del 50% di spettanza di quest'ultimo.

L'assegno come sopra determinato dovrà essere versato dal Y a favore della X sino a quando i figli minori vivranno con la madre. Nel caso in cui i Servizi Sociali affidatari dispongano la collocazione eterofamiliare di S. e T., il Y non sarà più tenuto a corrispondere la predetta somma a favore della X.

6) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2021

IL GIUDICE ESTENSORE

dott.ss Maria Pasqua Rita Vena

IL PRESIDENTE

dott.ssa Angela Chiari

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021.